

## **Regolamento per l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010**

### **Art. 1** ***(finalità)***

1. L'Università di Catania, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, può stipulare, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Le proposte in ordine ai contratti di ricercatore a tempo determinato da bandire sono deliberate dal Consiglio della struttura didattica interessata. Il Consiglio di amministrazione, sulla base di tali proposte, previo parere obbligatorio del Senato accademico in ordine alle esigenze di didattica, di ricerca e di servizio agli studenti, delibera in ordine ai contratti da bandire, nonché riguardo alla copertura finanziaria degli stessi.
3. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzione di durata almeno quindicennale per i ricercatori di cui al successivo art. 2, comma 2, lett. b), ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori di cui alla lettera a) del medesimo articolo.

### **Art. 2** ***(tipologie di contratto)***

1. I destinatari dei contratti di cui al precedente art. 1, comma 1, sono scelti mediante le procedure pubbliche di selezione disciplinate dal presente regolamento, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005.
2. I contratti hanno le seguenti tipologie:
  - a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata dalla struttura didattica competente sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del M.I.U.R.;
  - b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lett. a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 240/2010, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm., o di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, di contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.

### **Art. 3** ***(requisiti di ammissione)***

1. Fermi restando i requisiti specifici richiesti per la stipula dei contratti di cui al superiore art. 2, comma 2, lettera b), sono ammessi a partecipare alle procedure pubbliche di selezione volte alla stipula dei contratti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del presente regolamento i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca, o di titolo equivalente, ovvero, per i settori concorsuali interessati, del diploma di specializzazione medica.
2. *Abrogato.*
3. I requisiti richiesti per l'ammissione alle procedure di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel bando di selezione.

**Art. 4**  
**(esclusioni)**

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure pubbliche di selezione volte alla stipula dei contratti di cui all'art. 2, comma 2, i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.

2. Sono, altresì, esclusi dalla partecipazione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore di prima o di seconda fascia, appartenente alla struttura didattica di afferenza, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

3. Sono, altresì, esclusi dalla partecipazione coloro che sono o sono stati titolari degli assegni di ricerca e dei contratti, di cui rispettivamente all'art. 22 e all'art. 24 della legge 240/2010, intercorsi con l'Ateneo di Catania o anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del citato art. 22 della legge 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

**Art. 5**  
**(bandi di selezione)**

1. I bandi per la stipula dei contratti di cui al presente regolamento devono specificamente prevedere:

a) numero e tipologia dei contratti da stipulare;

b) settore concorsuale ed un'eventuale indicazione dei settori scientifico-disciplinari a cui si riferisce il contratto messo a concorso, nonché indicazione della struttura didattica di afferenza;

c) specifiche funzioni, diritti e doveri del ricercatore e trattamento economico e previdenziale allo stesso spettante;

d) requisiti di ammissione alle procedure bandite;

e) lingua straniera di cui si richiede l'adeguata conoscenza, anche in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;

f) eventuale numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare;

g) termine per la presentazione delle istanze di partecipazione;

h) modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché dei titoli e delle pubblicazioni;

i) modalità di svolgimento delle procedure di selezione.

2. I bandi sono emanati con decreto del rettore e resi pubblici per via telematica sul sito dell'Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione europea.

**Art. 6**  
**(commissioni giudicatrici)**

1. Per ciascuna procedura selettiva, su indicazione del Consiglio della struttura didattica interessata, viene nominata, con decreto del rettore, una commissione giudicatrice composta da tre professori, di cui almeno due appartenenti ad altri atenei inquadrati nel settore concorsuale a cui si riferisce il bando e in via prioritaria nel settore scientifico-disciplinare corrispondente al predetto settore concorsuale, ove tale settore scientifico-disciplinare sia espressamente indicato nel bando. Ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, possono far parte della commissione solo professori che abbiano conseguito una valutazione non negativa da parte dell'Ateneo di appartenenza e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori conformemente alle determinazioni dell'ANVUR.

2. La commissione giudicatrice deve concludere i propri lavori entro sei mesi dalla data del decreto rettorale di nomina. Il rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la nomina di una nuova commissione ovvero per la sostituzione dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo.

#### **Art. 7**

#### ***(modalità di espletamento delle selezioni)***

1. La procedura di selezione si svolgerà secondo le seguenti modalità:

- a) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN. A seguito della valutazione preliminare, i candidati, comparativamente più meritevoli, in misura pari al 10% del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione, con la commissione, dei titoli e della produzione scientifica. Nel caso in cui il numero dei candidati alla selezione sia pari o inferiore alle sei unità, la valutazione preliminare non ha luogo e i candidati sono tutti direttamente ammessi alla discussione di cui alla successiva lettera b);
- b) attribuzione, a seguito della discussione, di un punteggio ai titoli (ivi compresi il titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente, e il diploma di specializzazione medica) e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, secondo i seguenti parametri:
  - titoli: fino a un massimo di punti 30;
  - pubblicazioni: fino a un massimo di punti 70.

Il candidato deve altresì superare una prova orale tesa all'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera. Detta prova avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

La Commissione giudicatrice, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, all'atto dell'insediamento, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo periodo della precedente lettera a), predetermina in dettaglio i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati, di cui alla superiore lettera a), nonché i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione pubblica con la commissione, sempre tenendo conto dei criteri e dei parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN.

Di detti criteri verrà data adeguata pubblicità sul sito web di Ateneo.

2. La discussione dei titoli e delle pubblicazioni con la commissione da parte dei candidati è pubblica.

3. Sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera.

4. La commissione, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, individua il candidato migliore, che deve avere conseguito una valutazione complessiva di almeno settanta punti.

5. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità, conseguenti alle procedure di selezione di cui al presente regolamento.

## **Art. 8**

### ***(accertamento della regolarità degli atti)***

1. Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti dalla commissione. Sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato in sede di valutazione preliminare, nonché i punteggi analiticamente attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni dei candidati ammessi alla discussione pubblica.
2. Il rettore, con proprio decreto, accertata la regolarità formale degli atti da parte dell'ufficio preposto, dichiara il nominativo del candidato individuato dalla commissione giudicatrice, e lo comunica alla struttura didattica interessata.
3. Nel caso in cui gli uffici riscontrino irregolarità nello svolgimento della procedura, il rettore restituisce, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere alla regolarizzazione.

## **Art. 9**

### ***(stipula del contratto)***

1. Il Consiglio della struttura didattica interessata, entro due mesi dalla pubblicazione dell'atto rettorale di cui al precedente art. 8, comma 2, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, adotta una delibera motivata in ordine alla chiamata del candidato individuato col decreto di cui al precedente art. 8, comma 2. La proposta di chiamata formulata dal Consiglio della struttura didattica interessata è sottoposta alla delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione, per quanto di sua competenza.
- 1 *bis*. Nel caso in cui, nel termine di cui al precedente comma 1, la struttura didattica non adotti alcuna delibera ovvero non raggiunga la maggioranza prescritta, la competenza spetta al Consiglio di amministrazione che adotta una delibera motivata in ordine alla chiamata.
2. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, si procede alla stipula del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che stabilisce tra l'altro le modalità di svolgimento delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
3. I contratti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del presente regolamento possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui all'art. 2 comma 2 lettera a) del presente regolamento è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno. Per i titolari di contratti di cui alla lettera b) del medesimo articolo il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato, fino ad un massimo del 30%, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.
5. Il ricercatore è tenuto all'obbligo di residenzialità presso la sede di servizio.
6. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

## **Art. 10**

### ***(proroga e durata dei contratti)***

1. I contratti di cui alla lettera a) dell'art. 2, comma 2, del presente regolamento hanno durata triennale e possono essere prorogati, per soli due anni e per una sola volta, con il consenso degli interessati, su proposta della struttura didattica interessata, nei sei mesi precedenti alla scadenza. La valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta nell'ambito del contratto per cui è proposta la

proroga è effettuata dalla commissione di cui al successivo art. 10 *bis*. La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, verificata la disponibilità finanziaria.

2. Secondo quanto stabilito dall'art. 22, comma 9, della legge 240/2010, la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui al medesimo art. 22 e dei contratti di cui al presente regolamento, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dello stesso art. 22, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

#### **Art. 10 bis**

##### ***(Commissione per la valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta)***

1. La commissione per la valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga, di cui all'art. 10, comma 1, è nominata dal rettore, su proposta della struttura didattica che ha formulato la richiesta, e la sua composizione è pubblicata nel sito istituzionale dell'Ateneo.

2. La commissione è composta da tre professori, inquadrati nel settore scientifico-disciplinare di appartenenza del ricercatore ovvero nel settore concorsuale corrispondente al predetto settore scientifico-disciplinare.

3. La commissione individua tra i suoi membri un presidente e un segretario verbalizzante; svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti; può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del rettore.

4. La commissione effettua la valutazione nel rispetto della procedura di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 242 del 24 maggio 2011.

#### **Art. 11**

##### ***(norma interpretativa)***

1. Nell'ambito del presente regolamento, per struttura didattica è da intendersi il dipartimento e la struttura didattica speciale.

#### **Art. 12**

##### ***(entrata in vigore)***

1. Il presente regolamento e le sue modifiche entrano in vigore a far data dal decreto rettorale di emanazione.

2. I contratti di ricercatore a tempo determinato già in essere in Ateneo alla data di entrata in vigore della legge 240/2010, e i bandi di selezione pubblica già emessi alla stessa data restano disciplinati dalle norme contenute nel regolamento di Ateneo di cui al D.R. del 15 dicembre 2009 n. 12870.

3. I bandi di selezione pubblica per la stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, restano disciplinati dalle norme vigenti alla data di emanazione dei bandi medesimi.